



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 246 DEL 14/04/2016

CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE (EX BUS TERMINAL) DA DESTINARE A SEDE CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE DENOMINATO "I DELFINI" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI IN STAFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Deliberazione della G.C. n. 45 del 20/03/2013 i.e., in atti, si concedeva alla Cooperativa Sociale “Nel Blu” di Cattolica, l'uso e la gestione di porzione di immobile di proprietà comunale denominato “Bus Terminal” sito in Cattolica Via Toscana, da destinare temporaneamente a sede della struttura centro socio-occupazionale/laboratorio protetto “I Delfini” con possibilità di parcheggio nell'area pertinenziale, così come il tutto risultava meglio evidenziato nelle due planimetrie che si trovano allegate al conseguente contratto di concessione Reg. int. n. 52 del 15/04/2013, pure in atti depositato;
- che, tale concessione, scadeva il 31 dicembre 2015 e prevedeva un canone concessorio complessivo di € 69.300,00 oltre IVA di legge da versare in rate annue e compensabili, previa rendicontazione, per un limite massimo di € 51.998,97 oltre I.V.A., quali spese di adeguamento per il ripristino funzionalità e la messa in esercizio della porzione di immobile oggetto di concessione, poste a carico della citata Coop.va Sociale;
- che, con propria Determinazione n. 967 del 31/12/2015, in atti, è stato quantificato nell'ammontare complessivo di € 44.087,47 + IVA 22% l'importo finale dei lavori eseguiti dalla Concessionaria e quindi ammessi a compensazione;
- che con comunicazione prot. n. 44516 del 18/12/2015, depositata agli atti d'ufficio, il sig. Berlini Armando, presidente della Coop. Soc. Nel Blu, in vista dell'imminente scadenza del contratto di concessione dell'immobile richiede all'Amministrazione Comunale la disponibilità al rinnovo dello stesso a condizioni ritenute maggiormente adeguate a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del C.S.O. “I Delfini”, anche alla luce dell'attuale sistema di co-progettazione (ex art. 43 L.R. n. 2/2003) utilizzato in ambito distrettuale per promuovere l'implementazione di progettualità in campo sociale specificatamente finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante attività di carattere socio-occupazionale;

Ribadito che l'Amministrazione comunale riconosce l'alto valore sociale ed il concreto contributo sinora reso alla comunità locale dall'Ente Gestore presso il laboratorio “I Delfini” e, pertanto, ritiene importante garantire la continuità dell'esperienza sinora maturata, finalizzata a favorire la formazione lavorativa in ambiente protetto, propedeutica o sostitutiva all'inserimento lavorativo in azienda, promuovendo inoltre il mantenimento e il potenziamento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali necessarie per affrontare il mondo del lavoro;

Preso atto che con nota del 29/12/2015 Prot. n. 45415, in atti, è stata comunicata la modifica della denominazione sociale della succitata cooperativa sociale da “Nel Blu Cooperativa Sociale” con sede in Via E. Toti n. 2, a **“COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”** con sede in Via Portogallo n. 2 - CAP 47922 Rimini (RN) - Partita IVA 01958530402 a seguito della fusione delle due cooperative sociali di tipo B "Ecoservizi l'Olmo di Rimini" e "Nel Blu Cooperativa Sociale di Cattolica";

Vista e Richiamata quindi la deliberazione di G. C. n. 44 del 22/03/2016 i.e., in atti ed alla quale si rimanda, che in merito a quanto sopra, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha formulato le proprie direttive ed indirizzi agli uffici al fine di attivare e regolamentare la concessione in uso e la gestione della porzione d'immobile sopracitata, oltre all'area esterna pertinenziale, come segue:

- durata della concessione dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- corresponsione di un canone pari ad € 18.000,00 oltre IVA 22% = € 21.960,00
- la custodia e responsabilità della struttura, anche ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii., nonché le spese di ordinaria manutenzione della struttura stessa dovranno essere sempre assunte dal soggetto concessionario;
- il Dirigente del Settore 2 - “Servizio Patrimonio” - dovrà predisporre apposito contratto per la stipula e regolamentazione con l'individuata “Coop134 Cooperativa Sociale” della concessione in uso e gestione della porzione di immobile comunale, come già risultava identificato nelle due planimetrie parti integranti e sostanziali del citato contratto Reg. n. 52/2013, da destinare a sede della struttura Centro Socio Occupazionale “I Delfini”;

Ribadito altresì che l'importo di € 7.200,00, derivante dallo scostamento tra il canone annuo precedentemente applicato (€ 25.200,00) e quello proposto con il presente atto (€ 18.000,00), viene a configurarsi come “vantaggio economico” riconosciuto alla “Coop134 Cooperativa Sociale”, ai sensi degli artt. 3-5-6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991;

Visto quindi lo schema di contratto che completo dei relativi allegati planimetrici (A e A1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per le Concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente;

D E T E R M I N A

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e si

intende totalmente richiamata;

- **di concedere quindi**, per le motivazioni espresse in premessa, **alla “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”** con sede in Via Portogallo n. 2 - CAP 47922 Rimini (RN) - Partita IVA 01958530402, **l'uso di una porzione al piano terra dell'immobile di proprietà comunale denominato “Bus Terminal” in Via Toscana, da destinare temporaneamente a sede della struttura centro socio-occupazionale “I Delfini”** con possibilità di parcheggio nell'area pertinenziale, così come il tutto risulta meglio evidenziato nelle due planimetrie che si trovano allegate allo schema di contratto di concessione (allegati A e A1),

- **di dare atto che la “Concessione Amministrativa” di cui sopra sarà regolamentata secondo** il vigente “Regolamento per le Concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente o nella gestione dell'Ente”, nonché in conformità **allo schema di contratto che, completo dei succitati allegati planimetrici (A e A1), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- di dare altresì atto **che la durata della suddetta “Concessione” è stabilita, limitatamente al corrente anno 2016 e che l'importo del relativo canone annuo è determinato in netti € 18.000,00 oltre IVA 22% = € 21.960,00** da accertare sul capitolo 560000 (CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.) dell'esercizio finanziario 2016(siope 3202) piano dei conti: 3.01.03.02.002;

- di ribadire, così come già deliberato dalla G. C. con il proprio atto n. 44/2016, citato in premessa, che l'importo di € 7.200,00, derivante dallo scostamento tra il canone annuo precedentemente applicato (€ 25.200,00) e quello proposto con il presente atto (€ 18.000,00), viene a configurarsi come “vantaggio economico” riconosciuto alla “Coop134 Cooperativa Sociale”, ai sensi degli artt. 3-5-6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991;

- di individuare nella persona del sottoscritto dr. Mario Sala, P.O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI SOCIALI E FAMIGLIA

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 14/04/2016

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

Reg. int.n.

del _____

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL
FABBRICATO DENOMINATO EX BUS TERMINAL DA DESTINARE A SEDE PROVVISORIA DEL
CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE/LABORATORIO PROTETTO "I DELFINI"

L'anno Duemilasedici addì _____, del mese di _____, nella Residenza Municipale di Cattolica, con la presente scrittura privata,

TRA

- il Comune di Cattolica (P. IVA n. 00343840401) nella persona del Responsabile del Servizio Ambiente, Patrimonio, LL.PP. e Demanio Marittimo Dott. For. Mario Sala, nato a Rimini il 13/11/1963 - tel. 0541-966708, fax 0541-966793 – e.mail: mariosala.cattolica@gmail.com, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5

- ed il Sig. Armando Berlino, nato a Rimini il 08/07/1950, in qualità di Presidente e legale rappresentante della "Coop134 Cooperativa Sociale", con sede legale a Rimini in Via Portogallo n. 2, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Rimini: 01958530402;

PREMESSO

- che la Giunta Comunale con atto n. 44 del 22.03.2016 i.e., ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprimeva il proprio atto d'indirizzo per la concessione in uso alla suddetta "Coop134 Cooperativa Sociale" di una porzione dell'immobile di proprietà comunale "Bus Terminal" (come da allegate due planimetrie), da destinare a sede del Centro Socio – Occupazionale (C.S.O.) Laboratorio Protetto denominato "I Delfini";

- che nel medesimo atto veniva dato mandato al Dirigente del Settore 2 – "Servizio Patrimonio" e/o suo incaricato, di stipulare apposita convenzione per la concessione in uso e gestione di tale porzione d'immobile, alle seguenti condizioni:

- periodo di decorrenza della concessione dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- canone concessorio annuo pari ad € 18.000,00 oltre ad IVA di legge;
- custodia e responsabilità della struttura, anche ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le spese di ordinaria manutenzione della struttura stessa a carico del soggetto concessionario;

- che ai sensi del "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, il Comune ha stabilito "i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque a persone ed ente pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo";

- che, in particolare ai sensi dei seguenti articoli, viene stabilito che:

- art. 3 “*Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici*”: “*omissis ...la concessione dei benefici ed agevolazioni è finalizzata a contribuire alla elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche, ad arricchire il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale ecc. della città, a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità ... omissis*”
- art. 5 “*Oggetto delle attività e/o iniziative*”: “il Comune può intervenire a sostegno delle attività ... *omissis...* civiche di pubblico interesse ed utilità per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche”;
- art. 6 “*Natura dei benefici e criteri per la concessione*”: “*omissis....* le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di locali, attrezzature ... *omissis*”;

RAVVISATO che le attività proposte dal soggetto gestore del C.S.O. “I Delfini” possono essere ricondotte a quelle esplicitate ai sopracitati artt. 3 e 5 e che, pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento di vantaggi economici di cui al successivo art. 6 che, nel caso di specie, riguardano la “*concessione a prezzo ridotto di locali*” così come deliberato dalla G.C.;

RAVVISATO inoltre che l'importo di € 7.200,00, derivante dallo scostamento tra il canone annuo precedentemente applicato (€ 25.200,00) e quello determinato con il presente atto (€ 18.000,00), possa configurarsi come “vantaggio economico” riconosciuto alla città “Coop134 Cooperativa Sociale”, ai sensi dei suindicati articoli del “Regolamento” comunale;

- che con Determinazione del sottoscritto Responsabile del Procedimento n. ... del /04/2016 è stato approvato lo schema del presente contratto concessorio;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto della concessione

Concessione in uso di porzione al piano terra dell'immobile comunale “Bus terminal” da destinare a sede del Centro Socio – Occupazionale/Laboratorio Protetto “I Delfini”, con accesso dalla via Toscana (lato monte) e con la possibilità di parcheggio nella porzione dell'area pertinenziale così come evidenziato nelle planimetrie di cui agli **allegati A) e A1) al presente contratto**.

ARTICOLO 2

Durata della concessione

La durata della sopracitata concessione in uso è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 1 gennaio 2016 fino al 31.12.2016. In tema di concessioni di beni immobili **non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso e/o il rinnovo tacito**, mentre è prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso di 3 (tre) mesi. Nel caso in cui il concessionario intendesse recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R e/o tramite pec istituzionale con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

ARTICOLO 3

Prestazioni richieste al concessionario

Il Concessionario assume a suo esclusivo carico ogni onere necessario per la gestione della porzione dell'immobile ed area esterna affidati in concessione d'uso, egli, in particolare, dovrà provvedere alla

manutenzione ordinaria mantenendo in perfetta efficienza e funzionalità le strutture e gli impianti attinenti alla presente concessione per tutta la durata della stessa.

ARTICOLO 4

Responsabilità in capo al concessionario

Il Concessionario dichiara di ben conoscere i locali e l'area esterna oggetto della presente concessione, di averne constatato lo stato di fatto e di non sollevare riserva alcuna.

Il medesimo è direttamente responsabile della gestione dell'immobile concessionato, dei relativi impianti ed attrezzature, avendo a suo carico, tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, la TA.R.E.S. - "*tariffa comunale sui rifiuti e i servizi*", i consumi di energia elettrica e acqua e quelle per i materiali, le operazioni di pulizia e quelle per eventuali acquisti di ulteriori attrezzature pertinenti alle attività svolte.

Al Concessionario è affidata inoltre la responsabilità:

- della custodia e dell'uso dell'immobile affidato in concessione, il quale deve essere utilizzato secondo la sua destinazione, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Comune;
- dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il concessionario è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività esercitate e/o promosse negli spazi in concessione;
- della buona conservazione ed efficienza dell'immobile affidato in concessione nonché di eventuali danni causati alle strutture;
- di munirsi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nell'ambito della propria attività socio-occupazionale;
- per il proprio personale il concessionario assume, la posizione di responsabile per l'osservanza delle norme in materia di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008).

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo, derivare in dipendenza dell'uso dell'immobile e delle attrezzature di cui al presente atto.

Il Concessionario è altresì l'unico ed esclusivo responsabile dei danni occorsi al proprio personale utilizzato nella gestione del Laboratorio Protetto, per il quale dovrà aver provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni inerente responsabilità.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 5

Determinazione e Pagamento del canone

Ai sensi della già citata Delibera di Giunta Comunale n. 44/2016, **il canone stabilito** per tutta la durata della presente concessione annua **è pari ad € 18.000,00 = (euro diciottomila/00) oltre a IVA di legge, da corrispondersi in 3 (tre) rate di pari importo come segue:**

- a)- I° rata di € 6.000,00 + IVA 22% = € 7.320,00 da versare alla firma del presente atto;
- b)- II° rata di € 6.000,00 + IVA 22% = € 7.320,00 da versare entro il 31 luglio 2016;
- c)- III° rata di € 6.000,00 + IVA 22% = € 7.320,00 da versare entro il 15 dicembre 2016;

I versamenti dei suindicati 3 (tre) ratei devono essere effettuati presso la Tesoreria Comunale "Unicredit Banca" agenzia di Cattolica – V/le Bovio, sul seguente IBAN: IT 20 Z 02008 67750 000010557764.

In caso di ritardato pagamento di una rata del canone superiore ai 20 (venti) giorni dalla scadenza del pagamento, il Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento

ARTICOLO 6

Penali e risoluzione della concessione

La sistematica inosservanza delle norme stabilite dal presente contratto sarà causa della sua risoluzione senza alcun indennizzo, né rimborso a favore del Concessionario.

Le inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente Concessione che, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento saranno ritenute lievi, comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 100,00 = (euro cento/00) per ogni inadempienza contestata con la sola formalità della contestazione di addebiti. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia. Il Concessionario potrà incorrere nella risoluzione della concessione in presenza di reati accertati nei suoi confronti (art. 135 D.Lgs. 163/2006) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 136), in particolare sarà causa di risoluzione il mancato, puntuale pagamento di uno dei ratei del canone (comunque motivato).

Nei casi di risoluzione il Comune concedente provvede a contestare l'inadempimento dando termine al concessionario per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza che il concessionario abbia ottemperato, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto, riservandosi di provvedere d'ufficio a carico e spese del concessionario procedendo, altresì, all'incameramento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo seguente per la quota parte necessaria e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni. E' data facoltà al concessionario di asportare le eventuali addizioni che siano amovibili senza recare danno alle strutture.

ARTICOLO 7

Garanzie e coperture assicurative

Il Concessionario a garanzia dell'esatto e puntuale adempimenti degli obblighi a suo carico derivanti dalla presente concessione **dovrà, prima della stipula, costituire apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria di € 21.960,00 = (euro ventunmilanovecentosessanta/00)** pari all'importo del canone concessorio oltre a IVA di legge, **con validità sino al 31.12.2016**. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il concedente abbia proceduto, ai sensi della presente concessione, alla sua escussione anche parziale. Il mancato reintegro nei termini indicati dal concedente sarà motivo di risoluzione della concessione. La polizza o fidejussione come sopra costituita sarà svincolata dal Responsabile del Procedimento nei 30 giorni successivi la riconsegna dell'immobile concesso in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Il concessionario sarà tenuto altresì a presentare, prima della stipula della presente concessione, copia delle seguenti polizze assicurative aventi regolare validità sino al 31/12/2016:

- a)- **R.C.T./R.C.O. con massimale minimo Euro 1.500.000,00** = (euro unmilioneecinquecentomila/00) per sinistro, nonché per persona danneggiata e/o danni a cose;
- b)- **Incendio** riferita al patrimonio immobiliare e mobiliare insistente sull'area in concessione con **massimale minimo di Euro 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00).

Anche in questo caso ogni più ampia responsabilità è a carico del Concessionario restandone sollevata l'Amministrazione Concedente.

ARTICOLO 8

Ispezioni

Il Comune, a mezzo di proprio personale, potrà provvedere ad apposite ispezioni anche senza preavviso e rilevare eventuali irregolarità che saranno tempestivamente comunicate al concessionario. Le verifiche ed i controlli relativi alla gestione dell'edificio e alle attività in esso svolte, nonché il perseguimento e il rispetto delle finalità della presente concessione, sono demandati al Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociali, in qualità di ufficio referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente.

ARTICOLO 9

Divieto di sub – concessione

E' fatto divieto di sub – concessione, anche parziale, della porzione di immobile affidato in concessione in uso, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10

Comportamenti del Concessionario

Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. Il Concessionario si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 11

Piano Nazionale Anticorruzione

Il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12

Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione nonché ogni tassa e tributo connesso.

ARTICOLO 13

Norme generali – controversie

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie, sarà competente il foro territoriale del Comune di Cattolica

ARTICOLO 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 15 – Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda – art. 1, lett. b) – DPR n. 131/1986 e s.m.


Comune di Cattolica
Il Responsabile del Procedimento
Dott. For. Mario Sala

Il Concessionario
Coop134 Cooperativa Sociale
Sig. Armando Berlini

Allegati:

- A)- Planimetria della porzione di immobile concessa in uso;
- A1)- Planimetria porzione area pertinenziale.

PIANO TERRA PROGETTO Allegato "A"



ALLEGATO "A1"

AREA ESTERNA IN CONCESSIONE

